

Vaccinati all'estero e green pass

Le disposizioni del Ministero della salute

La [circolare](#) del Ministero della Salute del 4 novembre 2021 ha affrontato il problema delle persone che si sono vaccinate all'estero con vaccini non autorizzati dall'EMA ed impossibilitate ad ottenere il green pass in Italia. La nota ha previsto che costoro potranno ricevere una dose di richiamo con vaccino a m-RNA nei dosaggi autorizzati per il "booster" (Pfizer/BioNTech e Spikevax di Moderna) a partire dal 28° giorno e fino a un massimo di 6 mesi (180 gg) dalla conclusione del ciclo primario. Il completamento del ciclo vaccinale **integrato** è riconosciuto come equivalente ai fini del rilascio del Green Pass ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. b) del D.L. 22 aprile 2021 n. 52. Per coloro invece, che hanno superato il termine massimo di 6 mesi dal completamento del ciclo primario con vaccino non autorizzato da EMA, così come in caso di mancato completamento dello stesso, è possibile procedere con un ciclo vaccinale primario completo con vaccino a m-RNA.



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

0050269-04/11/2021-DGPRES-DGPRES-P

OGGETTO: indicazioni per la dose di richiamo in soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato da EMA.

Visto il parere della CTS di AIFA, trasmesso con prot. n. STDG P 128960 del 4/11/2021, che fa seguito ai pareri espressi dal Gruppo Permanente sull'infezione da SARS-CoV-2 del Consiglio Superiore di Sanità in data 01/09/2021 e dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all'O.C.D.P.C. n. 751 del 2021 nella seduta del 03/09/2021, si rappresenta che, nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, **i soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato da EMA possono ricevere una dose di richiamo con vaccino a m-RNA nei dosaggi autorizzati per il "booster"** (30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty di Pfizer/BioNTech; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax di Moderna) **a partire da 28 giorni e fino a un massimo di 6 mesi (180 gg) dal completamento del ciclo primario.** Il completamento di tale ciclo vaccinale integrato è riconosciuto come equivalente ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b) del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Superato il termine massimo di 6 mesi dal completamento del ciclo primario con vaccino non autorizzato da EMA, così come in caso di mancato completamento dello stesso, è possibile procedere con un ciclo vaccinale primario completo con vaccino a m-RNA, nei relativi dosaggi autorizzati.

II DIRETTORE GENERALE

**f.to* Dott. Giovanni Rezza